

Ravvedimento a sanzioni ridotte

BRESCIA Il Ravvedimento operoso è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare le violazioni commesse, versando tardivamente il tributo non pagato e una sanzione stabilita in misura ridotta oltre gli interessi calcolati sul tributo non pagato.

Tra le disposizioni contenute nella L. 13/12/2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) ve ne sono alcune che elevano le misure sanzionatorie per chi intende aderire ad un istituto di deflazione del contenzioso tributario qual è, tra gli altri, il ravvedimento operoso. A partire dalle violazioni commesse dall'1 febbraio 2011 il costo del ravvedimento operoso si è incrementato sia per il ravvedimento cosiddetto breve (entro 30 giorni) che per quello lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa).

Se la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente versamento viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria la sanzione è pari ad 1/10 del minimo e quindi pari al 3%. Se, invece, la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione successiva, la sanzione è pari ad 1/8 del minimo e, quindi, pari al 3,75%. Con il ravvedimento operoso si può sanare anche l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini ordinari. In tal caso la violazione può essere regolarizzata entro i 90 giorni successivi con una sanzione pari ad 1/10 del minimo previsto dalla legge. Per il calcolo del ravvedimento spontaneo occorre considerare, oltre all'inasprimento delle sanzioni appena viste, anche la variabile del saggio di interesse legale. Il D.M. 7/12/2010 ha infatti innalzato, a partire dal 1° gennaio 2011, la misura del tasso legale dall'1% all'1,5%.

Stefano Kirchmayr

GDB. 27/3/11